

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato 7/A)

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento (allegato n. 7/B del Regolamento Isvap) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Allegato 7/B)

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

In relazione al prodotto assicurativo proposto, la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino

DICHIARA QUANTO SEGUE

di essere intermediario assicurativo iscritto alla lettera D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI), ed indica conformemente alla disciplina vigente, le seguenti informazioni redatte secondo istruzioni formulate da IVASS - Organo di Vigilanza in materia assicurativa.

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Denominazione	Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino
Sede Legale e Operativa	Via IV Novembre - 84020 Roscigno (SA)
Numero di Iscrizione nel registro dell'intermediario	D000050734
Sezione	D
Data di iscrizione al RUI	5 febbraio 2007
Recapito telefonico della BCC	0975/398611
Indirizzo di posta certificata dell'intermediario	segreteria@pec.bccmontepruno.it
Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario	segreteria@bccmontepruno.it
Indirizzo internet dell'intermediario	www.bccmontepruno.it

Denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti:

- **BCC Assicurazioni S.p.a.** per il ramo danni - **BCC Vita S.p.a.** per il ramo vita
- l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS.;
- per quanto attiene le regole di condotta disciplinanti la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali) l'Autorità competente è la CONSOB;
- **i dati sopra forniti possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza - IVASS Via del Quirinale 21 00187 ROMA.**

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

- La Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione;

- Nessuna impresa di assicurazione sopra elencata è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opero;
- In virtù degli accordi distributivi la Banca propone i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
 - ✓ RELATIVAMENTE AI RAMI DANNI: BCC Assicurazioni S.p.a.
 - ✓ RELATIVAMENTE AL RAMO VITA: BCC Vita S.p.a.

PARTE III - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- i premi pagati dal contraente/assicurato e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, **costituiscono patrimonio autonomo e separato** rispetto al patrimonio dell'intermediario stesso ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private;
- è facoltà per il contraente/assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa. Per questioni attinenti alla trasparenza informativa di cui ai prodotti finanziari assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), e con la tempistica di cui sopra, il contraente potrà rivolgersi alla CONSOB, via G.B. Martini, 3 00198 ROMA o via Broletto, 7 20123 MILANO, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.